

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI PRATICO VALUTATIVI

La presente convenzione regola i rapporti tra:

il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Montpellier 1, in persona della Prof.ssa Eleonora Candi, nata a Frascati, il 23/03/1967, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Cracovia 50, a quanto segue delegata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13.12.2016 e 20.12.2016;

e

l'Azienda Sanitaria Locale RIETI (ASL Rieti) in prosieguo denominata "Soggetto ospitante", cod. fiscale/partita iva n. 00821180577, n. dipendenti assunti a tempo indeterminato: 1329 (dati 2024), con sede legale in Rieti, Via del Terminillo 42, in persona del Legale rappresentante, il Direttore Generale Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, tel. 0746.2781, E-mail: direzione.generale@asl.rieti.it, **PEC:** asl.rieti@pec.it, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Azienda/Ente.

ART. 1 – Oggetto

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 652 del 5 luglio 2022, nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98- n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico valutativo, a studentesse e studenti frequentanti il **Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) dell'Ateneo**. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il **Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42)** avranno come oggetto attività tese a incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali del primo giorno, anche conosciute come "Day One competences", così come stabilito dall'European Association of Establishments for Veterinary Education e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale, al fine di completare il percorso formativo accademico delle/dei tirocinanti.

ART. 2 – Limiti numerici

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del Decreto n. 142/98.

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.

Il tirocinio formativo e valutativo, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 652 del 5 luglio 2022, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Poiché la presente convenzione regola le attività di tirocinio relative alle attività dei Servizi Veterinari, il Soggetto ospitante si impegna a limitare il numero di tirocinanti veterinari ospitati nello stesso periodo in relazione al numero di dipendenti impiegati a tempo indeterminato impegnati nelle Unità Operative riconducibili ai Servizi Veterinari, ovvero alle Unità Operative afferenti alle Aree A, B e C e Anagrafe Zootecnica.

ART. 3 - Modalità di formalizzazione

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con la/il candidata/o per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del *tirocinio* (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo delle/dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di una/un *tutor* (iscritta/o all'Ordine professionale ed adeguatamente formato), ai sensi del c. 6 dell'art.2 del DM 652 del 5 luglio 2022, del Soggetto ospitante e di una/un *docente responsabile* di ciascuna specifica area di tirocinio dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza della/del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività con grado di autonomia proporzionato alla competenza raggiunta, finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. In particolare, la/il tirocinante "acquisisce competenze pratico-professionali nei seguenti settori: clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito" (c. 2, art. 2, DM 652 del 5 luglio 2022). La/il tirocinante "compila un libretto che contiene l'elenco delle presenze e delle abilità e competenze da acquisire. Il *tutor* appone la firma che verifica e certifica le abilità all'atto dello svolgimento della relativa attività. La firma finale del *docente responsabile* di una specifica area di tirocinio certifica l'avvenuto svolgimento di quell'area di tirocinio" (c. 7, art. 2, DM 654 del 5 luglio 2022). Per la certificazione da parte del *docente responsabile* di una specifica area di tirocinio, La/il tirocinante "deve essere in possesso almeno dell'80 per cento delle presenze nonché della totalità delle abilità previste sul libretto del tirocinio (c. 8, art. 2, DM 652 del 5 luglio 2022).

Il Soggetto ospitante si riserva in qualsiasi momento la facoltà di interrompere i tirocini attivati, inviandone apposita comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore almeno 15 giorni prima e fornendone adeguata motivazione.

ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs 09/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, la/il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire alla/al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente e a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature, sollevando il Soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica.

Durante il periodo di *tirocinio*, la/il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con la/il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite. La/Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio*.

ART. 5 – Garanzie assicurative

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL della/del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso alla/al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. La/Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

ART. 6 - Clausola di riservatezza

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali rilevanti per la corretta gestione del trattamento e, nello specifico, il Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e il D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") novellato dal D. Lgs. 101/2018.

Ai fini della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR ed ha le responsabilità previste all'art. 24 del GDPR.

L'Università fornirà alla/al tirocinante l'informativa denominata "*Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curricolari od extracurricolari presso l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' o presso enti pubblici/aziende ospitanti*", consultabile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://utov.it/s/privacy>.

In particolare, su esplicita richiesta della/del tirocinante, i dati personali dello stesso sono comunicati dall'Università al Soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 96 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Soggetto Ospitante tratterà i suddetti dati personali esclusivamente per le finalità di tirocinio previste nella presente Convenzione e si impegna a fornire agli interessati una propria informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora la/il tirocinante tratterà dati personali, il Soggetto Ospitante si impegna altresì a nominare lo stesso Persona Autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Seguono i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD):

- Per l'Università:
Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e-mail rettore@uniroma2.it, PEC rettore@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC: rpd@pec.torvergata.it;
- Per il soggetto ospitante:
Titolare del Trattamento: ASL Rieti, contattabile all'indirizzo mail direzione.generale@asl.rieti.it, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo 42, Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo mail dpo@asl.rieti.it.

ART. 8 – Durata, proroga e recesso

La presente convenzione ha validità dal 01/04/2026 al 31/03/2027 e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all'Università prima della data di scadenza.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ART. 9 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo (<http://web.uniroma2.it/>) quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.

Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico adottato dalla controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti - sono parte integrante della presente convenzione.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 10 – Dichiarazione delle parti

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/1999.

Il presente atto sarà registrato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 11 – Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

Roma,

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Il Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (Prof.ssa Eleonora Candi)

PER ASL Rieti
Il Direttore Generale Dott. Mauro Maccari